



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **11 marzo 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuta una riunione nell'ambito dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata ex artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii. dalla **ARC DATA SRL**

Sono presenti:

- per la ARC DATA SRL, Riccardo Sardella e Cinzia Carosi
- per la FEDERLAZIO: Claudio Franchini
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giovanni Dalò
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu

PREMESSO CHE

- la ARC DATA SRL (d'ora in poi Società) con sede legale a Fiumicino (RM), inquadrata ai fini contributivi nel settore servizi, occupa complessivamente alle proprie dipendenze n. 28 lavoratori a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e si occupa di commercializzazione e manutenzione di prodotti informatici presso vari aeroporti italiani;
- Con l'accordo governativo del 07/05/12 la Società ha usufruito della concessione di un periodo di CIG in deroga per la durata di 8 mesi, a decorrere dal 1/05/12, fino al 31/12/12, per un numero massimo di 35 lavoratori;
- tale Società, con comunicazione del 11/02/13 (prot. n.3917 del 19/02/13) ha comunicato anche a questo Ministero, l'avviamento della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 223/91, dichiarando in esubero n. 8 lavoratori. A tale comunicazione non è seguito un incontro sindacale entro i termini (ridotti) di legge previsti. Pertanto, con la succitata nota, la Società ha richiesto un incontro con le Parti Sociali presso questo Ministero

- lo scrivente Ufficio con nota del 07/03/13 (prot. n. 5444), ha convocato formalmente le Parti sociali interessate, alla riunione odierna;
- in esito al confronto, le Parti, concordando sull'esigenza di rintracciare soluzioni non traumatiche per l'occupazione, convengono di gestire le eccedenze (che nel frattempo sono passate da n. 35 unità, al n. 22 unità, quindi con una sensibile diminuzione di richiesta di concessione di Cig in deroga) con un periodo ulteriore di CIG in deroga per l'intero organico aziendale per poter riflettere su ulteriori e differenti tipologie di ammortizzatori sociali. Le Parti concordano di utilizzare questo periodo di tempo per confrontarsi su un eventuale ricorso ad un contratto di solidarietà ai sensi della L.236/93 che permetta di ridurre ulteriormente l'impatto occupazionale sui lavoratori e gestire la crisi aziendale nel modo più idoneo per la Società ed i lavoratori stessi.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G.Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** – ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal 12/03/13 e sino al 30/06/13, con riguardo ad un numero massimo di **22 lavoratori** (che rappresentano l'intero organico aziendale), come di seguito specificato:

- a) **n. 4 lavoratori** occupati nella **Regione Lombardia**, presso la sede di Seregno (MI);
- b) **n. 13 lavoratori** occupati nella **Regione Lazio**, presso la sede di Fiumicino (RM);
- c) **n. 5 lavoratori** occupati nella **Regione Sicilia**, presso le sedi di Catania e Palermo.


1. La CIG troverà applicazione con una riduzione massima dell'orario di lavoro del 50%, fermo restando il criterio della rotazione tra i lavoratori coinvolti, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali.

2. La Società richiederà il trattamento di integrazione salariale direttamente all'INPS.
3. Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti, e per trovare un accordo riguardo all'eventuale ricorso, alla scadenza della Cassa, ad altre tipologie di ammortizzatori sociali.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamenti collettivi di cui alla L.223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 del D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di CIG in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28/06/12, n. 92

Letto, confermato e sottoscritto.

ARC DATA SRL



LE OO.SS.



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

